

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 777/AV3 DEL 12/06/2018**

Oggetto: Tribunale di Macerata. Causa civile RG n°1511/2010. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore di R.P. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) la somma complessiva di € 34.927,14 in esecuzione del punto secondo del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Macerata n°401/2015 divenuta esecutiva a seguito della Ordinanza Corte di Appello di Ancona del 18/10/2016 che ha respinto l'istanza inibitoria.
2. Dare atto che l'Azienda si riserva il diritto di ripetere la somma di cui al punto precedente all'esito del giudizio di Appello attualmente pendente.
3. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 34.927,14 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
(Dott. Alessandro Maccioni)*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO:

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e atti di riferimento

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni.
- Tribunale di Macerata Causa civile n°1511/2010 R.G.
- Sentenza n°278/2011 del 05/11/2011
- Sentenza n°401/2015 del 22/04/2015
- Corte di Appello di Ancona procedimento n°1485/2015 R.G.
- Corte di Appello di Ancona Ordinanza del 18/10/2016
- Determina ASUR DG n°371 del 20/06/2016.

Motivazione

Con atto di citazione notificato in data 22/11/2010, C.E e R.P., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore C.R. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali per motivi di riservatezza) citavano in giudizio l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ed il dipendente medico B.V. allo scopo di sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità al risarcimento dei danni subiti in seguito ai trattamenti sanitari cui veniva sottoposta il minore al momento della nascita nel marzo del 2002 presso la Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche;

La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata al n°1511/2010 R.G.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°1145 del 22/12/2010 l’Azienda conferiva il mandato difensionale al dipendente Avv. Domenico Capriotti con tutte le facoltà di legge.

Con Sentenza n°278/2011 del 05/11/2011 il Tribunale di Macerata ha stabilito quanto segue:

- Condanna B.V. e l’Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore degli attori e liquida in loro favore a titolo di provvisoria la somma di € 670.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna Generali Assicurazioni a garantire e tenere indenne B.V. per tutto quanto sarà chiamato a corrispondere in forza del punto precedente
- Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 e 2055 c.c. la responsabilità, nella produzione del danno subito dagli attori, per la quota del 70% in capo a B.V. e per la quota del 30% in capo all’ASUR Marche

- Compensa integralmente le spese di lite tra B.V. ed ASUR Marche
- Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta da ASUR Marche nei confronti di Generali Assicurazioni
- Compensa le spese di lite tra ASUR Marche e Generali Assicurazioni
- Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°1108 del 12/12/2011 l'Azienda conferiva il mandato difensionale per la prosecuzione del giudizio, la cui udienza era stata fissata per il 16/12/2011, all'Avv. Franco Fatichenti.

Con Determina del Direttore AV3 n°421 del 17/03/2012 l'Azienda provvedeva a liquidare agli attori quanto stabilito dalla citata Sentenza n°278/2011, secondo la quota di responsabilità di propria spettanza.

La causa proseguiva in riferimento alla domanda, non definitivamente delibata nel quantum, proposta dal minore C.R., rappresentata dai genitori, ed in riferimento alle domande proposte da questi ultimi in proprio per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

Con Sentenza n°401/2015 del 22/04/2015 il Tribunale di Macerata ha stabilito quanto segue:

- Dichiara che la provvisionale di cui alla Sentenza n°278/2011 è totalmente satisfattiva di qualunque diritto risarcitorio della minore C.R. a qualsiasi titolo e che nulla altro è dovuto
- Condanna B.V. e l'Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore di R.P. nella misura di € 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna B.V. e l'Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore di R.P. esercente la responsabilità genitoriale su C.R. erede di C.E. nella misura di € 49.200,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna Generali Assicurazioni a garantire e tenere indenne B.V. per tutto quanto sarà chiamato a corrispondere in forza dei precedenti punti 2) e 3)
- Condanna Generali Assicurazioni a tenere indenne B.V. per le spese di giudizio liquidate in € 16.217,66 oltre accessori di legge
- Compensa integralmente le spese di lite tra B.V. e le parti attrici
- Condanna ASUR Marche alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi € 22.950,00, oltre ad € 1.256,66 per esborsi ed agli accessori di legge.

Con Determina del Direttore AV3 n°739 del 26/06/2015 l'Azienda ha disposto la liquidazione della somma dovuta nei confronti dei legali degli attori.

In data 17/11/2015 veniva notificato presso lo Studio dell'Avv. Franco Fatichenti il ricorso in appello, con istanza di parziale sospensione, per la riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche n°278/2011, cui ha fatto seguito la Sentenza definitiva del Tribunale di Macerata n°401/2015 pronunciata nella causa iscritta al n°101511/2010 R.G. promosso da Generali Italia Spa.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°371 del 20/06/2016 l'Azienda conferiva il mandato difensionale per il gradi di Appello all'Avv. Renzo Tartuferi.

La Corte di Appello di Ancona con Ordinanza del 18/10/2016 ha rigettato l'istanza inibitoria determinando di conseguenza l'esecutività della Sentenza n°401/2015.

Ciò posto la Sig.ra R.P. per il tramite del proprio legale ha chiesto il pagamento della somma a lei dovuta dall'Azienda in forza del secondo punto del dispositivo secondo il seguente calcolo:

sorte portata in sentenza € 90.000,00

quota in carico all'Azienda pari al 30% € 27.000,00

totale compresi rivalutazione ed interessi € 34.927,14

Ritenuto dover procedere alla liquidazione fatto salvo il diritto dell'Azienda alla eventuale ripetizione all'esito del giudizio di Appello attualmente pendente.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di Determina:

- Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore di R.P. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) la somma complessiva di € 34.927,14 in esecuzione del punto secondo del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Macerata n°401/2015 divenuta esecutiva a seguito della Ordinanza Corte di Appello di Ancona del 18/10/2016 che ha respinto l'istanza inibitoria.
- Dare atto che l'Azienda si riserva il diritto di ripetere la somma di cui al punto precedente all'esito del giudizio di Appello attualmente pendente.
- Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 34.927,14 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

- Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Fabrizio Barboni

Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Dott.ssa Adriana Carradorini

- ALLEGATI -
Nessun allegato